

Termine finale della reggenza, così come disposta dall'art. 16 ter D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, introdotto in sede di conversione nella legge 28 febbraio 2008 n.31.

(Risposta a quesiti del 3 luglio 2008)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 3 luglio 2008, ha adottato la seguente delibera:

“- Letti i quesiti formulati dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ... e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ... in ordine all'individuazione del termine finale della reggenza, così come disposta dall'art. 16 ter D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, introdotto in sede di conversione nella legge 28 febbraio 2008 n.31;

- rilevato che la suddetta norma recita: *“In deroga agli artt. 104, 108 e 109 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in caso di mancanza del titolare, i magistrati di cui all'art. 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, in servizio presso lo stesso ufficio, reggono il tribunale, la corte di appello, le sezioni di tribunale o quelle di corte di appello, ovvero la procura generale della repubblica o la procura della repubblica, per il periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”*;

- rilevato che norma di identico testuale tenore era prevista dall'art. 1 D.L. 3/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2008 n.23, cosicché il termine finale era individuabile nel 28 luglio 2008;

- considerato che il D.L. 3/2008 non è stato convertito in legge e che la norma in esame è stata inserita in sede di conversione del diverso decreto legge n. 248/2007;

- rilevato, pertanto, che la dizione letterale della norma, laddove fa riferimento al *“presente decreto”* non può che riguardare il D.L. 248/2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2007 n. 302, ragion per cui il termine di sei mesi deve considerarsi scaduto al 30 giugno 2008;

- rilevato che tale interpretazione non contrasta con la previsione della durata della reggenza, individuata non *“in mesi sei”* bensì consentita *“per il periodo massimo di sei mesi”*, così fissando esclusivamente il termine finale della possibile reggenza, sganciato dall'indicazione del *dies a quo*, che risulta già desumibile dall'art. 5, III comma, L. 111/2007;

- rilevato, di conseguenza, che alla data del 30 giugno 2008 deve intendersi cessata la reggenza introdotta dall'art. 16 ter L. 31/2008, di talchè in epoca successiva a tale data riprendono piena vigenza le disposizioni di cui agli artt. 104, 108 e 109 O.G., derogati dalla norma in esame, e pertanto le posizioni tabellari dei magistrati già con funzioni direttive e semidirettive scadute alla data del 30 giugno 2008 devono essere aggiornate;

- rilevato, quindi, che a seguito della decadenza *ex lege* dei magistrati con incarichi direttivi e semidirettivi, verificatasi per effetto dell'art. 5 L. 111/2007, i supplenti per l'esercizio delle corrispondenti funzioni vanno individuati sulla base delle suindicate norme di ordinamento giudiziario;

delibera

di rispondere ai quesiti nel senso che alla data del 30 giugno 2008 deve intendersi cessata la reggenza introdotta dall'art. 16 ter L. 31/2008 e che in epoca successiva a tale data riprendono piena vigenza le disposizioni di cui agli artt. 104, 108 e 109 O.G.”